Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 53-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante: « Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno », non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984.

(1203)

Comunicato relativo al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, recante: « Proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti », non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984.

(1204)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1984, n. **1078.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 26, 27, 28 e 29, relativi al corso di laurea in scienze agrarie, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 26 - *Laurea in scienze agrarie.* — La durata del corso degli studi è di cinque anni.

Il corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: « produzione vegetale » « tecnico-economico » e «zootecnico ». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

Discipline comuni a tutti gli indirizzi:

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;

2) chimica agraria vegetale;

3) botanica generale;

3,5) botanica sistematica (semestrale);

4,5) chimica generale e inorganica (semestrale); chimica organica (semestrale);

5,5) chimica del suolo;

6,5) fisica;

7,5) genetica agraria;

8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;

9,5) matematica;

10) zoologia generale agraria (semestrale);

11) agronomia generale;

12) coltivazioni arboree;

13) coltivazioni erbacee;

14) costruzioni rurali e topografia;

15) economia e politica agraria;

16) estimo rurale e contabilità;

17) industrie agrarie;

17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);

18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);

18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);

19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;

20,5) zootecnica;

— accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Discipline caratterizzanti gli indirizzi:

a) Indirizzo di « produzione vegetale »:

— arboricoltura generale (in sostituzione di « coltivazioni arboree »);

21) arboricoltura speciale (semestrale) (*);

— coltivazioni erbacee speciali (in sostituzione di « coltivazioni erbacee ») (*);

22) fisiologia delle piante coltivate;

22,5) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);

23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (*);

23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);

24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;

25) orticoltura (semestrale) (*);

22,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

b) Indirizzo « tecnico-economico »:

21,5) economia agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);

— politica agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);

22) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);

23) estimo rurale (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);

— contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);

24) economia del mercato dei prodotti agricoli;

25) idraulica agraria;

— meccanizzazione agricola (in sostituzione di « meccanica e meccanizzazione agricola »);

25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

c) Indirizzo « zootecnico »:

21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;

(*) Discipline che in determinati orientamenti possono essere sostituite dalla facoltà con corsi a svolgimento più ampio, purché attivate e afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in 31 il numero complessivo delle annualità.

22) foraggicoltura (semestrale);

22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);

23,5) nutrizione e alimentazione animale;

— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di « zootecnica »);

24,5) zootecnica speciale I;

25,5) zootecnica speciale II.

Orientamenti:

Ogni indirizzo è articolato in « orientamenti », stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive 31 annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Art. 27. — Gli studenti sono tenuti a rispettare il seguente ordine di precedenza tra gli esami di profitto:

a) *Discipline comuni a tutti gli indirizzi*:

1) l'esame di anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici deve essere preceduto da quelli di chimica generale ed inorganica e di zoologia generale agraria;

2) l'esame di chimica agraria vegetale deve essere preceduto da quelli di chimica generale e inorganica e di chimica organica;

3) l'esame di botanica sistematica deve essere preceduto da quello di botanica generale;

4) l'esame di chimica del suolo deve essere preceduto da quelli di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

5) l'esame di istituzioni di economia e di statistica agraria deve essere preceduto da quello di matematica;

6) l'esame di agronomia generale deve essere preceduto da quello di botanica sistematica;

7) l'esame di coltivazioni arboree deve essere preceduto da quello di agronomia generale;

8) l'esame di coltivazioni erbacee deve essere preceduto da quello di agronomia generale;

9) l'esame di costruzioni rurali e topografia deve essere preceduto da quelli di fisica e matematica;

10) l'esame di economia e politica agraria deve essere preceduto da quelli di matematica e di istituzioni di economia e di statistica agraria;

11) l'esame di estimo rurale e contabilità deve essere preceduto da quelli di matematica e di istituzioni di economia e di statistica agraria;

12) l'esame di industrie agrarie deve essere preceduto da quelli di matematica, di fisica e di microbiologia agraria;

13) l'esame di istituzioni di entomologia agraria deve essere preceduto da quello di zoologia generale agraria;

14) l'esame di istituzioni di microbiologia agraria deve essere preceduto da quelli di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

15 l'esame di istituzioni di patologia vegetale deve essere preceduto da quello di botanica sistematica;

16) l'esame di meccanica e meccanizzazione agricola deve essere preceduto da quelli di fisica e di matematica;

17) l'esame di zootecnica deve essere preceduto da quello di anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici.

b) *Discipline caratterizzanti gli indirizzi*:

18) l'esame di arboricoltura generale deve essere preceduto da quello di agronomia generale;

19) l'esame di arboricoltura speciale deve essere preceduto da quello di arboricoltura generale;

20) l'esame di coltivazioni erbacee speciali deve essere preceduto da quello di agronomia generale;

21) l'esame di fisiologia delle piante coltivate deve essere preceduto da quello di botanica generale;

22) l'esame di entomologia agraria deve essere preceduto da quello di zoologia generale agraria;

23) l'esame di irrigazione e drenaggio deve essere preceduto da quelli di matematica e di fisica;

24) l'esame di microbiologia agraria deve essere preceduto da quelli di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

25) l'esame di miglioramento genetico delle piante agrarie deve essere preceduto da quello di genetica;

26) l'esame di orticoltura deve essere preceduto da quello di agronomia generale;

27) l'esame di patologia vegetale deve essere preceduto da quello di botanica sistematica;

28) l'esame di economia agraria deve essere preceduto da quelli di matematica e di istituzioni di economia e di statistica agraria;

29) l'esame di politica agraria deve essere preceduto da quello di economia agraria;

30) l'esame di estimo rurale deve essere preceduto da quelli di matematica e di istituzioni di economia e di statistica agraria;

31) l'esame di contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura deve essere preceduto da quelli di matematica e di istituzioni di economia e di statistica agraria;

32) l'esame di economia del mercato dei prodotti agricoli deve essere preceduto da quelli di matematica e di istituzioni di economia e di statistica agraria;

33) l'esame di fisiologia degli animali in produzione zootecnica deve essere preceduto da quelli di anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici e di chimica;

34) l'esame di foraggicoltura deve essere preceduto da quello di agronomia generale;

35) l'esame di nutrizione e alimentazione animale deve essere preceduto da quelli di genetica animale e zootecnica generale;

36) gli esami di zootecnica speciale I e II devono essere preceduti da quello di zootecnica generale.

Art. 28. — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a 31 discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali e avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi — attestato da un docente della facoltà — presso aziende della facoltà o aziende agrarie o imprese di produzione, trasformazione e distribuzione del settore agricolo-zootecnico-alimentare, riconosciute dalla facoltà con apposite convenzioni ed indicate nel manifesto annuale degli studi.

L'esame di laurea consiste nella discussione: *a*) della tesi consistente in una dissertazione originale e scritta

su un tema scelto dal candidato, in accordo con il professore della disciplina; *b*) delle esperienze compiute dal candidato nel corso del tirocinio.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 29. — *Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie.*

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui dei fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti ed industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamento dei prodotti agricoli ed alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica agraria
Biochimica degli alimenti
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microrganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica agraria
Chimica agraria vegetale
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica del suolo
Chimica delle fertilizzazioni
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica
Citotassonomia vegetale
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali

Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali, forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiali
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia ed epidemiologia dei virus dei vegetali
Ecologia forestale
Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Erosione e conservazione del suolo
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Flora mellifera e impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene e profilassi degli allevamenti ittici
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale

Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria genetica degli organismi di interesse agrario
Ingegneria zootecnica
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Ittiocoltura intensiva

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta alle malerbe
Lotta biologica ed integrata
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

M

Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Malattie delle colture industriali da legno
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura

Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Pomologia
Princìpi di economia agraria
Princìpi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Produzione delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche agrarie

S

Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie energetiche per l'agricoltura
Tecnologie fisiche in agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trasformazioni montane e rimboschimento
Trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Vallicoltura
Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazioni ed amministrazione forestali
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Elenco delle predette discipline del corso di laurea in scienze agrarie, suddivise per aree disciplinari

Area n. 1 - AGRONOMIA

Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale

Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Lotta alle malerbe
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecnica delle colture irrigue

Area n. 2 - BOTANICA

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotointerpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Area n. 3 - CHIMICA AGRARIA

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui dei fitofarmaci
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica agraria vegetale
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia
Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologie chimico-agrarie
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4 - COLTIVAZIONI ARBOREE

Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni legnose ornamentali
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fitormoni e fitoregolari in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5 - COSTRUZIONI RURALI

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzione ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6 - ECONOMICO-ESTIMATIVA

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura

Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione di Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Estimo rurale
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Princìpi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazioni montane e rimboschimento
Valutazioni ed amministrazione forestali
Zooeconomia

Area n. 7 - ENTOMOLOGIA AGRARIA

Acarologia agraria
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizologia
Flora mellifera e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica e integrata
Nematologia agraria
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Patologia apicola
Princìpi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria

Area n. 8 - FISICA

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9 - IDRAULICA AGRARIA

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà di agraria)
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10 - INDUSTRIE AGRARIE

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 11 - LINGUE

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12 - MATEMATICA

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13 - MECCANICA AGRARIA

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14 - MICROBIOLOGIA AGRARIA

Biotecnologia degli organismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ingegneria genetica degli organismi di interesse agrario
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15 - MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica della produzione sementiera
Genetica biometrica
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali

Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17 - PATOLOGIA VEGETALE

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinamenti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18 - PEDOLOGIA

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Erosioni e conservazione del suolo
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19 - PRODUZIONE ANIMALE

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Citogenetica zootecnica
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene e profilassi degli allevamenti ittici
Immunogenetica zootecnica
Ingegneria zootecnica
Ittiocoltura intensiva
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Vallicoltura
Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Ogni insegnamento, a giudizio della facoltà, nel manifesto potrà avere durata semestrale o annuale. Come norma transitoria, vale quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 19 aprile 1982.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1985
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 82

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1985, n. 44.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di adottare immediate misure in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 7,15 punti per il personale femminile.

3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 7,65 punti per il personale femminile.

4. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

5. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.

6. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, già differito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente differito al 1° gennaio 1986.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 4.775 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-96, si provvede, quanto all'anzidetto importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », e quanto al restante importo di lire 1.800 miliardi, per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-96, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 24

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1985, n. 45.

Proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di prorogare il termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonché la scadenza del contratto a termine re-

lativo agli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art 2.

1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, è prorogata al 15 giugno 1985.

2. L'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al precedente comma 1 fa carico all'autorizazzione di spesa recata dall'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 25

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 gennaio 1985.

Impegno della somma di L. 752.951.542 a favore della regione Piemonte ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1985 ed il bilancio pluriennale 1985-87;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la sommo di L. 70.578.750, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Piemonte;

Vista la nota n. 1849-ES, datata 19 dicembre 1984, resa dal presidente della giunta della regione Piemonte, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di lire 752.951.542, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, anno 1982;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi 1982 ancora disponibili a favore della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 752.951.542, a favore della regione Piemonte, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 86

(894)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1985.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di una tariffa di capitalizzazione, di condizioni speciali di polizza, di opzioni e di tassi di premio, presentati dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 22 settembre e 12 novembre 1982, 12 marzo, 10 aprile, 2 agosto e 10 agosto 1984 dell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di una tariffa di capitalizzazione, di condizioni speciali di polizza, di opzioni e di tassi di premio;

Vista la nota in data 18 dicembre 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, la tariffa di capitalizzazione, le condizioni speciali di polizza, le opzioni ed i tassi di premio presentate dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa 3 S — assicurazione mista a premio costante — modificative delle analoghe in vigore, approvate con decreto ministeriale 12 agosto 1982;

tariffa di capitalizzazione per il pagamento certo ad una epoca prestabilita di un capitale rivalutabile annualmente, contro versamento di un premio unico, da utilizzare in contratti collettivi;

condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa di capitalizzazione, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita;

variazione da apportare alle condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione a premio unico, approvate con decreto ministeriale 15 ottobre 1960, nell'ipotesi di contratti collettivi emessi nella forma tariffaria succitata;

opzione alla scadenza del contratto per il differimento del pagamento del capitale garantito in contratti di capitalizzazione emessi nella suindicata forma tariffaria;

tariffa 3 - u/NT (tasso tecnico 3%) assicurazione mista a premio unico con adeguamento della prestazione garantita secondo le variazioni annue dell'indice ufficiale del costo della vita, da adottarsi come complementare delle forme assicurative a prestazione annua indicizzata in vigore;

tariffa 3 - u/ST (tasso tecnico 0%) assicurazione mista a premio unico con adeguamento della prestazione garantita secondo le variazioni annue dell'indice del costo della vita, da adottarsi come complementare delle forme assicurative a prestazione annua indicizzata in vigore;

tariffa 9 - u/NT (tasso tecnico 3%) assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con adeguamento della prestazione garantita secondo le variazioni annue dell'indice del costo della vita, da adottarsi come complementare delle forme assicurative in vigore a prestazione annua indicizzata;

tariffa 9 - u/ST (tasso tecnico 0%) assicurazione mista a premio unico con adeguamento della prestazione garantita secondo le variazioni annue dell'indice del costo della vita, da adottarsi come complementare delle forme assicurative in vigore a prestazione annua indicizzata;

condizioni speciali di polizza delle suindicate tariffe 3 - u/NT, 3 - u/ST, 9 - u/NT e 9 - u/ST;

condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa 3 - u/ECU — assicurazione mista a premio unico con prestazione agganciata all'ECU — modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale 4 agosto 1981;

tassi di premio, in estensione della tariffa per l'assicurazione di gruppo temporanea per il caso di morte, approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1978, da applicare al solo contratto per l'assicurazione degli on.li senatori della Repubblica italiana;

condizioni speciali di polizza, da applicare al solo contratto per l'assicurazione di gruppo, temporanea per il caso di morte, degli on.li senatori della Repubblica italiana, integrative delle condizioni speciali di polizza della predetta copertura assicurativa approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1978;

condizioni speciali di polizza, modificative delle analoghe condizioni di polizza della tariffa 25/P, approvate con decreto ministeriale 29 aprile 1982, nella sola ipotesi che la presente copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura « infortuni » della S.p.a. Le Assicurazioni d'Italia.

Roma, addì 30 gennaio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1151)

DECRETO 25 febbraio 1985.

Assoggettamento della S.p.a. « La Favorita trasporti », in Palermo, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Vista la sentenza in data 21 gennaio 1985, con cui il tribunale di Palermo ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. « La Favorita trasporti », con sede in Palermo, piazza San Lorenzo n. 15, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Garavaglia e quindi con la S.p.a. Gondrand S.N.T., ai sensi dell'art. 3, primo comma del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1984, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Gondrand S.N.T.. ed è nominato commissario il dott. Alberto Zaninello;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. « La Favorita trasporti », quale società collegata con la S.p.a. Gondrand S.N.T. e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « La Favorita trasporti », con sede in Palermo, piazza San Lorenzo n. 15, collegata con la S.p.a. Gondrand S.N.T., è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Alberto Zaninello, nato ad Adria (Rovigo) il 25 ottobre 1933.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1172)

DECRETO 25 febbraio 1985.

Assoggettamento della S.r.l. S.In.Im. - Società investimenti immobiliari, in Ancona, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Vista la sentenza depositata in data 14 gennaio 1985, con cui il tribunale di Ancona ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. S.In.Im. - Società investimenti immobiliari, con sede in Ancona, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Aerolinee Itavia, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aerolinee Itavia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Bruno Velani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. S.In.Im. - Società investimenti immobiliari, quale società collegata con la S.p.a. Aerolinee Itavia e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. S.In.Im. - Società investimenti immobiliari, con sede in Ancona, collegata alla S.p.a. Aerolinee Itavia, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' nominato commissario l'ing. Bruno Velani, nato a Chieti il 10 agosto 1904.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1171)

DECRETO 27 febbraio 1985.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Compagnia europea di previdenza S.p.a. di assicurazione e riassicurazione, in Roma, e nomina del commissario per la gestione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1979, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti il decreto ministeriale in data 22 maggio 1973 e il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984, concernenti le autorizzazioni rilasciate alla Compagnia europea di previdenza S.p.a. di assicurazione e riassicurazione, con sede in Roma, per l'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni contro i danni nei seguenti rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio energia nucleare), altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aereomobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale (con esclusione del rischio energia nucleare); credito (limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale); perdite pecuniarie di vario genere e relativa riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1984, con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Vista la lettera in data 7 febbraio 1985, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Compagnia europea di previdenza S.p.a. di assicurazione e riassicurazione, con sede in Roma, del provvedimento di cui all'art. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private relativa alla Compagnia europea di previdenza S.p.a. di assicurazione e riassicurazione, allegata alla predetta lettera dell'ISVAP in data 7 febbraio 1985, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati e alle contestazioni effettuate dall'ISVAP alla Compagnia europea di previdenza S.p.a. di assicurazione e riassicurazione, emergono gravi irregolarità nell'amministrazione della società che rendono opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della stessa e la conseguente nomina di un commissario per la gestione straordinaria, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 20 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Compagnia europea di previdenza S.p.a. di assicurazione e riassicurazione, con sede in Roma.

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della Compagnia europea di previdenza S.p.a. di assicurazione e riassicurazione, con sede in Roma, è nominato commissario il dott. Michele Izzo.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

E' a carico della Compagnia europea di previdenza S.p.a. di assicurazione e riassicurazione il compenso del commissario pari a L. 2.500.000 lorde mensili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1169)

DECRETO 27 febbraio 1985.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della S.p.a. Etrusca di assicurazioni generali, con sede in Roma e direzione generale in Pisa, e nomina del commissario per la gestione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1979, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti il decreto ministeriale in data 20 luglio 1974 e il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984, concernenti le autorizzazioni rilasciate alla S.p.a. Etrusca di assicurazioni generali, con sede legale in Roma e direzione generale in Pisa, per l'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni contro i danni nei seguenti rami: infortuni; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio energia nucleare); altri danni ai beni (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films); r.c. auto; r.c. aereomobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale (con esclusione del rischio energia nucleare); credito (limitatamente al credito ipotecario, aeronautico e navale); perdite pecuniarie di vario genere (con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia, rischi d'impiego e auto rischi diversi) e relativa riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1985, con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Vista la lettera in data 7 febbraio 1985, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della S.p.a. Etrusca di assicurazioni generali del provvedimento di cui all'art. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private relativa alla S.p.a. Etrusca di assicurazioni generali, allegata alla predetta lettera dell'ISVAP in data 7 febbraio 1985, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati e alle contestazioni effettuate dall'ISVAP alla S.p.a. Etrusca di assicurazioni generali, emergono gravi irregolarità nell'amministrazione della società che rendono opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della stessa e la conseguente nomina di un commissario per la gestione straordinaria, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 20 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della S.p.a. Etrusca di assicurazioni generali, con sede legale in Roma e direzione generale in Pisa.

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della S.p.a. Etrusca di assicurazioni generali, con sede legale in Roma e direzione generale in Pisa, è nominato commissario il dottor Michele Izzo.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

E' a carico della S.p.a. Etrusca di assicurazioni generali il compenso del commissario pari a L. 2.500.000 lorde mensili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1170)

DECRETO 27 febbraio 1985.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, e nomina del commissario per la gestione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1979, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assi-

curazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti il decreto ministeriale in data 10 agosto 1971 e il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984, concernenti le autorizzazioni rilasciate alla Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, per l'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni contro i danni nei seguenti rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare; altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e grandine; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego e relativa riassicurazione, nonché le assicurazioni nei rami credito, cauzione e perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1985, con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Vista la lettera in data 7 febbraio 1985, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., del provvedimento di cui all'art. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private relativa alla Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., allegata alla predetta lettera dell'ISVAP in data 7 febbraio 1985, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati e alle contestazioni effettuate dall'ISVAP alla Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. emergono gravi irregolarità nell'amministrazione della società che rendono opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della stessa e la conseguente nomina di un commissario per la gestione straordinaria, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 20 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è nominato commissario il dott. Michele Izzo.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

E' a carico della Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. il compenso del commissario pari a L. 2.500.000 lorde mensili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1168)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali deve considerarsi evento eccezionale che ha causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagio anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi del citato decreto n. 498 del 21 giugno 1961 occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro, uffici dell'imposta sul valore aggiunto e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

In data 9 novembre 1984:

regione Toscana: ufficio del registro di Viareggio.

In data 21 *novembre* 1984:

regione Lazio:

ufficio del registro atti pubblici di Roma;
ufficio del registro I atti pubblici di Roma;
ufficio del registro II atti pubblici di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro bollo, radio ed assicurazioni di Roma;
ufficio del registro demanio di Roma;
ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma;
ufficio I.V.A. di Roma;
ufficio del registro di Anzio;
ufficio del registro di Albano Laziale;
ufficio del registro misto di Civitavecchia;
ufficio del registro di Frascati;
ufficio del registro di Palestrina;
ufficio del registro di Velletri;

regione Sardegna:

ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari;
ufficio del registro di Sassari;
ufficio del registro di Iglesias;

regione Toscana:

ufficio del registro di Livorno;
ufficio del registro di Orbetello;
ufficio del registro di Pisa;
ufficio del registro di Pontedera;

regione Umbria:

ufficio I.V.A. di Terni;

regione Emilia-Romagna:

ufficio I.V.A. di Piacenza.

In data 12 *dicembre* 1984:

regione Sardegna:

ufficio del registro, atti civili, successioni e radio di Cagliari.

In data 14 *dicembre* 1984:

regione Umbria:

ufficio I.V.A. di Terni;

regione Toscana:

ufficio del registro di Massa Marittima.

In data 18 *dicembre* 1984:

regione Lazio:

ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro I atti pubblici di Roma;
ufficio del registro II atti pubblici di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro affitti e tasse di concessioni governative di Roma;
ufficio del registro, bollo, radio e assicurazioni di Roma;
ufficio del registro demanio di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro di Albano Laziale;
ufficio del registro misto di Civitavecchia;

regione Toscana:

ufficio del registro di Livorno.

In data 29 *dicembre* 1984:

regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio del registro di Tolmezzo;
ufficio del registro di Udine;
ufficio I.V.A. di Udine;
ufficio del registro di Pordenone;
ufficio del registro di Gemona del Friuli;

regione Sardegna:

ufficio del registro, atti civili e successioni e radio di Cagliari;
ufficio I.V.A. di Cagliari;
ufficio del registro di Sassari;
ufficio I.V.A. di Oristano;

regione Toscana:

ufficio del registro di Pisa;
ufficio del registro di Orbetello;
ufficio del registro di Massa Marittima;

regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa;

regione Lazio:

ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro I atti pubblici di Roma;
ufficio del registro II atti pubblici di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;
ufficio I.V.A. di Roma;
ufficio del registro di Anzio;
ufficio del registro misto di Civitavecchia;
ufficio del registro di Frascati;
ufficio del registro di Palestrina;
ufficio del registro di Tivoli;

regione Lombardia:

ufficio del registro di Abbiategrasso;
ufficio del registro atti pubblici di Milano;
ufficio del registro I atti privati di Milano;
ufficio del registro successioni di Milano;
ufficio del registro di Monza;
ufficio del registro di Desio;

regione Emilia-Romagna:

ufficio I.V.A. di Ravenna;
ufficio I.V.A. di Piacenza.

In data 31 *dicembre* 1984:

regione Sardegna:

ufficio del registro, atti civili, successioni e radio di Cagliari;
ufficio I.V.A. di Cagliari;
ufficio del registro di Iglesias;
ufficio del registro di Sassari;
ufficio I.V.A. di Oristano;

regione Puglia:

ufficio I.V.A. di Bari;

regione Emilia-Romagna:

ufficio I.V.A. di Ravenna;
ufficio I.V.A. di Piacenza;

regione Toscana:

ufficio del registro di Grosseto;
ufficio del registro di Orbetello;
ufficio del registro di Massa-Marittima;
ufficio del registro di Lucca;
ufficio del registro di Viareggio;
ufficio del registro di Prato;
ufficio del registro di Livorno;
ufficio del registro di Pisa;
ufficio del registro di Pontedera;

regione Trentino-Alto Adige:

ufficio del registro di Bolzano;

regione Calabria:

ufficio I.V.A. di Cosenza;
ufficio del registro di Cosenza;

regione Campania:

ufficio del registro atti pubblici di Napoli;

regione Umbria:

ufficio I.V.A. di Terni;

regione Valle d'Aosta:

ufficio del registro di Chatillon;
ufficio del registro di Aosta;

regione Abruzzo:

ufficio del registro di Pescara;

regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio del registro di Gemona del Friuli;
ufficio del registro di Gorizia;
ufficio del registro di Tolmezzo;
ufficio del registro, atti giudiziari, successioni e affitti di Trieste;
ufficio del registro di Udine;
ufficio I.V.A. di Udine;
ufficio del registro bollo, demanio e radio di Trieste;
ufficio del registro di Pordenone;

regione Lazio:

ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro I atti pubblici di Roma;
ufficio del registro II atti pubblici di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro affitti e tasse di concessioni governative di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;
ufficio del registro demanio di Roma;
ufficio I.V.A. di Roma;
ufficio del registro di Anzio;
ufficio del registro di Albano Laziale;
ufficio del registro di Frascati;
ufficio del registro di Palestrina;
ufficio del registro di Tivoli;
ufficio del registro misto di Civitavecchia;
ufficio del registro misto di Velletri;

regione Lombardia:

ufficio del registro di Abbiategrasso;
ufficio del registro atti pubblici di Milano;
ufficio del registro I atti privati di Milano;
ufficio del registro successioni di Milano;
ufficio del registro di Monza;
ufficio del registro di Desio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì *26 febbraio 1985*

Il Ministro: VISENTINI

(1167)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 gennaio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso « Gole del Sagittario », interessante i comuni di Villalago, Bugnara, Anversa, Cocullo e Scanno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore beni ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 82, comma secondo, lettera *a*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista l'interrogazione parlamentare in data 14 novembre 1983, con la quale viene denunciato l'inizio di lavori relativi ad un impianto di depurazione dei comuni di Scanno e Villalago e il progetto, privo peraltro di adeguati studi idrogeologici della zona, prevede l'ubicazione a valle della diga di S. Domenico, in territorio di Villalago e precisamente a km 2, da detta diga, a circa 9 km dal comune di Scanno, a circa 4 km dal comune di Villalago, ed a soli 300 metri dal confine territoriale del comune di Anversa degli Abruzzi ove inevitabilmente verrebbero a defluire i rifiuti del depuratore, con la conseguenza che il liquame verrebbe a scorrere esclusivamente nel territorio anversano lungo le famose Gole del Sagittario, ritenute a ragione le più belle d'Abruzzo, fin sotto lo stesso abitato di Anversa ove trovansi le salutari sorgenti di Cavuto;

Vista la nota n. 17585/AG/126 del 2 dicembre 1983 della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila con la quale — nel riferire in merito alla suddetta interrogazione parlamentare — veniva comunicato che — trattandosi di zona non sottoposta a tutela — si segnalava l'opportunità di un intervento vincolistico ai sensi della precitata normativa per la salvaguardia dell'intero territorio;

Vista la ministeriale n. 400/I/6 in data 4 febbraio 1984, con la quale, nel far presente la situazione, si invitava la regione Abruzzo a comunicare quali provvedimenti intendesse adottare, nella propria competenza delegata, per la salvaguardia della zona;

Considerato che nessun provvedimento è stato adottato dalla regione Abruzzo per la protezione e la salvaguardia della zona;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla tutela ai sensi della precitata normativa del complesso ambientale e paesistico denominato « Gole del Sagittario », interessante i comuni di Bugnara, Anversa, Cocullo, Villalago, Scanno per il valore dell'insieme dei quadri e dei punti di vista che nasce dalla magnifica fusione degli aspetti geomorfologici della zona con le visioni degli insediamenti storici che, incastonati per strutture variate, compongono un meraviglioso aspetto da tutelare. Il taglio preciso e netto di queste gole, valido per la presenza geomorfologica di foglie contorte, ha costituito, per secoli, un motivo di chiusura e di difesa per i centri storici nella zona consistenti: ne è riprova la s.s. 479 che sinuosamente si infila, attraverso l'orrido, sino a raggiungere il lago morenico di Scanno. La stessa strada, proprio per la incidentalità della zona, contiene alcune gallerie che sono costituite dal semplice foro a nuda roccia, senza rivestimenti ed opere d'arte proprio per la situazione orogeografica delle gole. I centri storici di Bugnara e di Anversa degli Abruzzi si propongono, adagiati su speroni, come sentinelle a difesa di ingresso delle Gole del Sagittario attraverso una corrispondenza logistica che è data dalla presenza dei rispettivi castelli; il complesso di Castrovalva domina queste gole dall'alto sperone a mo di guardia militare così come denunciato dalla stessa denominazione. Su questo primo tratto delle Gole del Sagittario domina il centro storico di Cocullo che, con la sua straordinaria ed eccezionale serie di tetti ad unica pendenza, sembra invitare alla visione di tutta la zona. La selvaggia prospettiva delle Gole del Sagittario viene addolcita dalla presenza di un bacino artificiale sul quale le rocce strapiombano con una visione che fonde violentemente il cromatismo della pietra con il verde cupo dell'acqua formante il predetto lago; dalla costa del bacino discende un piccolo torrente che, passando attraverso una folta macchia di verde, si suddivide in vari ruscelli che, immettendosi nell'invaso, offrono una visione paragonabile ad un fiordo svedese. La definizione del quadro d'insieme viene determinata dall'insediamento di Villalago che strapiomba, con il complesso delle antiche costruzioni, come elemento terminale delle gole. A totale conclusione dei quadri d'insieme c'è il comune di Scanno che, con il lago morenico, peraltro già sottoposto a vincolo paesistico, ed il centro storico fa da chiusura agli aspetti determinanti l'alto valore ambientale e paesistico delle « Gole del Sagittario »;

Vista la relazione del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, unitamente alla documentazione grafica;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali espresso nella seduta del 28 novembre 1984, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni culturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Il complesso ambientale e paesistico denominato « Gole del Sagittario » interessante i comuni di Bugnara, Anversa, Cocullo, Villalago e Scanno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma secondo, lettera *a*), ed è quindi soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica. Tale complesso è così delimitato:

comune di Bugnara: il perimetro inizia a quota 794 sul colle delle Tre Tombe, dal confine comunale con Prezza e prosegue lungo il confine con Sulmona, Introdacqua, Scanno e Anversa per riunirsi con quello di Prezza al punto di partenza;

comune di Anversa: il perimetro segue l'intero confine comunale con Bugnara, Scanno, Villalago, Ortona dei Marsi e Cocullo;

comune di Cocullo: il perimetro coincide con il confine comunale che divide Cocullo da Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Prezza, Anversa degli Abruzzi ed Ortona dei Marsi;

comune di Villalago: il perimetro segue interamente il confine comunale che divide Villalago dai comuni di Anversa, Scanno, Bisegna ed Ortona dei Marsi (ad esclusione della zona già sottoposta a tutela paesistica in località Lago di Scanno);

comune di Scanno: dal punto in cui a quota m 2170, sul monte Genzana, il confine comunale di Scanno incontra il confine che divide i territori Introdacqua da Pettorano sul Gizio, il perimetro segue il confine comunale con Pettorano, Rocca Pia, Rivisondoli, Barrea, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Bisegna, Villalago, Anversa degli Abruzzi, Bugnara per ricongiungersi al punto di partenza del Monte Genzana (resta esclusa la zona già sottoposta a tutela paesistica in località Lago di Scanno e quella già ricompresa nel decreto ministeriale 21 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 maggio 1977).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che i comuni di Bugnara, Anversa, Cocullo, Villalago e Scanno provvedano all'affissione agli albi comunali della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i proprietari, possessori, o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Abruzzo, delegata ex decreto del

Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 26 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(945)

DECRETO 28 gennaio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del versante pescarese del Gran Sasso d'Italia, interessante i comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera e Farindola.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore dei beni ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 82, comma secondo, lettera *A*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che interrogazioni parlamentari ed organizzazioni naturalistiche hanno segnalato manomissioni al patrimonio paesistico ed ambientale in una zona del Gran Sasso d'Italia, di rilevante interesse vegetazionale: il Monte Fiore, la vetta che chiude l'estremità meridionale del Massiccio, ed il Piano di Voltigno. Tali manomissioni consistono nella costruzione di oltre cento ville, di un grande albergo, e la realizzazione di una strada congiungente la località Cannatina nel comune di Brittoli, alla Piana del Voltigno attraverso il territorio del comune di Carpineto della Nora;

Vista la nota n. 17127/AG/126 del 25 novembre 1983 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila ha comunicato — interpellata al riguardo — che la zona in questione non era sottoposta a tutela, ma essendo meritevole di tale per le sue caratteristiche geografiche e paesistiche di notevole valore ambientale, segnalava la possibilità di un intervento vincolistico per la salvaguardia dell'area interessante i comuni di Carpineto della Nora, Villa Celiera, Civitella Casanova e Farindola, in comune di Pescara, ad ampliamento di precedente vincolo (decreto ministeriale 11 maggio 1971, *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, per i comuni di Calascio, Castel del Monte, Bariscino, S. Stefano di Sessanio);

Vista la ministeriale n. 276/I/6 del 30 gennaio 1984, con la quale, nel far presente la situazione, si invitava la regione Abruzzo a comunicare quali provvedimenti intendesse adottare, nella propria competenza delegata, per la salvaguardia della zona;

Considerato che nessun provvedimento è stato adottato dalla regione Abruzzo per la protezione e la salvaguardia della zona;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla tutela, ai sensi della precitata normativa, del versante pescarese del Gran Sasso d'Italia interessante i comuni di Carpineto della Nora, Villa Celiera, Civitella Casanova, Farindola, al fine di garantire la conservazione e l'integrità di un invaso naturale che assurge a raro e pregevole valore ambientale precipuamente per la connotazione omogenea delle proprie caratteristiche geomorfologiche oltre che faunistiche e floristiche. La motivazione essenziale del presente vincolo è data dalla visione integra e continua della catena montuosa formata da concrezioni di natura calcarea di singolare valore geologico che alterna ampie fasce pietrose e biancheggianti, con estese radure erbose e boscose le quali, lette secondo una stratigrafia altimetrica, evidenziano la presenza di essenze arboree quali castagneti e faggeti misti a latifoglie, che, nel proprio variegato cromatismo indotto dai cicli stagionali, costituiscono un quadro naturale di non comune bellezza, fino ad arrivare alla prateria culminale ricca di essenze che, concordemente con la presenza di più specie endemiche della fauna, rappresentano un patrimonio di notevole interesse pubblico. Le bellezze panoramiche citate, hanno inoltre il pregio di contenere una variabilità di punti di vista organizzati secondo i profili prosettici che si dipartono da alcuni centri urbani come Carpineto della Nora, Civitella Casanova e Villa Celiera i quali, per la propria collocazione orografica, rivestono parte integrante dei percorsi che si snodano lungo le pendici della catena montuosa. Si porta ad esempio l'itinerario che da Ofena, per la forca di Penne, che — serpeggiando in un panorama che lascia spaziare la vista — dal Massiccio della Majella al mare, si snoda, costeggiando il Monte Bertona, fino a Carpineto della Nora, posto alla falda del Monte Fiore e sede della pregevole Abbazia di San Bartolomeo; il complesso monumentale in pietra calcarea si staglia nella sua essenziale nudità stilistica contro il frontale del monte Pietrarossa che rappresenta un vero e proprio anfiteatro naturale, costituendo per analogia cromatica con i conci lapidei di tessitura del parametro dell'Abbazia, una scenografica uniformità ambientale, scandita dalle cascatelle del fiume Nora. Proseguendo lungo la omonima Valle della Nora in prossimità di Civitella Casanova, si giunge a Villa Celiera, collina di natura calcarea ai piedi del Monte Bertona. Nei pressi sono visibili le rovine dell'abbazia cistercense di Santa Maria in Casanova, da cui si gode il pregevole panorama che si estende da un lato verso la Majella e dall'altro fino alla località di Vado di Siella, attraverso il quale si passa al versante aquilano del Gran Sasso, alternando la visione di dolci declivi erbosi, illuminati, a seconda delle stagioni, da fioriture spontanee, alle scure macchie boschive che rifrangono sugli alti dossi calcarei le proprie sfumature rutilanti nella stagione autunnale. Non si può omettere di citare,

inoltre, il territorio di Farindola, posto ad ideale cerniera tra l'estrema falda della catena montuosa e le pendici collinari che tra lievi declivi, si ricompongono, passando verso Penne, alla costa adriatica;

Vista la relazione del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, unitamente alla documentazione grafica;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali espresso nella seduta del 28 novembre 1984, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni colturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

La zona del versante pescarese del Gran Sasso d'Italia, ricadente nei comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera e Farindola è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma secondo, lettera *a*), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica. Tale zona è così delimitata:

comune di Carpineto della Nora: tutto il territorio comunale delimitato dai comuni di Brittoli, Vicoli, Civitella Casanova e dal confine provinciale di L'Aquila;

comune di Civitella Casanova: dal confine comunale di Carpineto della Nora, a quota 561 segue lungo il confine comunale in direzione ovest sino ad incontrare, in località Vado Voltigno, il confine del comune di Villa Celiera; segue il confine comunale in direzione nord-est sino alla località Passo di Civita, a quota 360; di qui prosegue in direzione sud lungo la strada comunale, sino a ricongiungersi a quota 561 con il confine del comune di Carpineto della Nora;

comune di Villa Celiera: tutto il territorio comunale delimitato dai comuni di Farindola, Montebello di Bertona e Civitella Casanova e del confine provinciale della provincia di L'Aquila;

comune di Farindola: dal confine provinciale con la provincia di L'Aquila, in località Vado di Focina, a quota 1383, segue il confine provinciale in direzione ovest, fino ad incontrare in località Vado di Siella il confine provinciale con la provincia di Teramo; segue con il confine provinciale in direzione nord-ovest, fino ad incontrare, a quota 754, il confine comunale con il comune di Penne; prosegue, in linea retta, in direzione est congiungendo le quote 754-778 e 602 in località Mirri, prosegue in linea retta verso est fino ad incontrare la strada comunale proseguendo oltre la località di Campitello, fino a ricongiungersi a quota 440 con il confine comunale del comune di Montebello di Bertona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che i comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera e Farindola provvedano all'affissione all'albo comunale della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Abruzzo, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al Tribunale amministrativo regionale competente ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 28 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(944)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 maggio 1984.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto interministeriale del 1° marzo 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 28 luglio 1984 e n. 217 dell'8 agosto 1984), con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, è stato fissato nella misura del 22,50% a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che, in atto, il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 17%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 22% a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(940)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 febbraio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Tecnomedia - Consorzio cooperativo culturale, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. Tecnomedia - Consorzio cooperativo culturale, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Tecnomedia - Consorzio cooperativo culturale, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maurizio Colalelli di Roma in data 15 gennaio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Alessandro D'Ercole, nato a Roma il 16 agosto 1947, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1149)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1079.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1079. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Novara, via S. Costa n. 10 ed in beni mobili (saldo conti correnti, valori in titoli) il tutto per un valore di L. 124.033.200 al netto delle passività e degli usufrutti, disposta dalla sig.ra Sartori Jolanda con testamento olografo 20 dicembre 1956 e relativa modifica del 21 luglio 1965, pubblicato in data 25 agosto 1982, n. 288160/31352 di repertorio, a rogito dott. Mario Barberi, notaio in Novara, registrato a Novara in data 2 settembre 1982 al n. 5483.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 34

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **46.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella quota di metà dei beni immobili siti in Firenze, via Serragli n. 194/2, via Ponte alle Masse n. 134/2, via Passerini n. 1/7 e via Tortori, 5, valore complessivo attribuito con perizia di parte L. 276.000.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Firenze a L. 320.000.000 con deprezzamento del 30% a causa dei vincoli di locazione, e in beni mobili per un valore di L. 3.973.860, disposta dalla sig.ra Mariani Natalina a favore della sezione provinciale di Firenze, con testamento olografo 5 maggio 1973, pubblicato in data 24 ottobre 1979, n. 20572/4624 di repertorio, a rogito dottor Paolo Messeri, notaio in Carmignano (Firenze), registrato a Prato (Firenze) in data 26 ottobre 1979 al n. 4321.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor, con sede in Arco (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto sospesi dal 21 dicembre 1981, od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiemme di Castel di Fiemme (Trento), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pre-Casa di Fiumicello (Udine), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Faima di Spilimbergo (Pordenone), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torman Selenia, con sede e stabilimento in Premariacco (Udine), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Friuli di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilsociale di Ghirano di Prata (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.A. - Società industriale del legno e affini di Gri & C., in Valvasone (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toniutti Altero di Fagagna (Udine), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calza Bloch Trieste, con sede e stabilimento in S. Dorligo della Valle (Trieste), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pagnucco, con stabilimento in Arzene (Pordenone), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tecnolamiera di Menosso Ennio & C. di Pradamano (Udine), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Torre-Pordenone, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Intex - Industria tessile, con stabilimento in Pordenone, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.A.R.E.E. di Corbellini Glauco di Udine, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.Ve. - Compagnia gestione vetrerie di Villotta di Chions (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1984 al 18 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartificio Ermolli di Moggio Udinese (Udine), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Friuli di Porcia-Pordenone, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Com di Tavagnacco (Udine), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orion - Officine meccaniche specializzate, con sede e stabilimento in Trieste, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TEC-Friuli di Cormons (Gorizia), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M. - Prefabbricati metallici di Cervignano (Udine), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura dell'Isonzo, con sede legale e stabilimento in Romans d'Isonzo (Gorizia), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Da Fré, con sede e stabilimento in Brugnera (Pordenone), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanorion industriale, con sede e stabilimento in Palmanova (Udine), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pietro Rosa & Figli di Maniago (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Formificio Romagnolo, con sede in Forlì e stabilimento in Forlì, Firenze, Milano, Civitanova Marche, Padova e Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1983 al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Installazioni e costruzioni industriali, in Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fabo, con sede e stabilimento in Cento (Ferrara), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 10 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpe - Industrie meccaniche di Rovereto (Trento), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolinea, con sede in Trento e stabilimento in Vervò (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 dicembre 1983 al 21 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nambrone le Fonti di Carisolo (Trento), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M. - Industria legnami Mezzacorona di Lavis (Trento), è prolungata al 20 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabé di Lamar di Gardolo (Trento), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laverda Trento di Gardolo di Trento (Trento), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laverda Trento di Gardolo di Trento (Trento), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallagarina - Arti grafiche Manfrini di Calliano (Trento), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.M.C. - Costruzioni meccaniche di Valentini Fausto & C., con sede in Roncone (Trento), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilbrenta di Ponte Arche (Trento), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apia di Arco (Trento), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Pergine, con sede e stabilimento in Pergine Valsugana (Trento), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor, con sede in Arco (Trento) e stabilimento in Rovereto, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pre-Casa di Fiumicello (Udine), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Faima di Spilimbergo (Pordenone), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toniutti Altero di Fagagna (Udine), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tecnolamiera di Menosso Ennio & C. di Pradamano (Udine), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pietro Rosa & Figli Maniago (Pordenone), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattâmento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orion - Officine meccaniche specializzate, con sede e stabilimento in Trieste, è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Da Fré, con sede e stabilimento in Brugnera (Pordenone), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formificio romagnolo, con sede in Forlì, Firenze, Milano, Civitanova Marche, Padova e Brescia, è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Installazioni e costruzioni industriali, in Ferrara, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fabo, con sede e stabilimento in Cento (Ferrara), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpe - Industrie meccaniche di Rovereto (Trento), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Eurolinea, con sede in Trento e stabilimento in Vervò (Trento), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nambrone le Fonti di Carisolo (Trento), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallagarina - Arti grafiche Manfrini di Calliano (Trento), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tecnolamiera di Menosso Ennio & C. di Pradamano (Udine), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche specializzate, con sede e stabilimento in Trieste, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formificio romagnolo, con sede in Forlì e stabilimenti in Forlì, Firenze, Milano, Civitanova Marche, Padova e Brescia, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Installazioni e costruzioni industriali, in Ferrara, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolinea, con sede in Trento e stabilimento in Vervò (Trento), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Murano arte ceramica, con sede legale e stabilimento in Torreglia (Padova), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio italiana Brown Boveri, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Vittuone, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime, con sede in Milano, ufficio lavori in Cagliari, cantieri vari in Sardegna e continente, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzao a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica Sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barex, con sede in Cagliari e stabilimento a Carbonia (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, con sede e stabilimento in Cagliari, ora Refrattari Sarda, stabilimento di Cagliari, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Andrea Prandi di Sassari, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 18 novbre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Itituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Firinu, con sede in Cagliari e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 3 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berflex, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.G.A.M. S.r.l., con sede e stabilimento in Parabiago (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acsal - Azienda carni Lissone di Lissone (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfeat, con sede in Novate Milanese e stabilimenti in Novate Milanese e Segrate (Milano), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.P., con sede in Milano e stabilimento in Cene (Bergamo), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.A.F. di Triulzi & C., con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castello industria tessile, con sede e stabilimento in Castello Brianza (Como), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmi, con sede in Suisio (Bergamo), stabilimenti in Calusco d'Adda (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giampiero Crespi - Industrie riunite foderami, con sede e stabilimento in Busto Garolfo (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, stabilimento di Varese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.L.A., stabilimenti di Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli e Pordenone, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.T.A. - Filatura di Trieste ed Altessano, stabilimento di Trieste, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine riunite di Udine, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine monfalconesi e Passero, Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Princic di Cormons (Gorizia), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Musig di Manzano (Udine), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica sedie Friuli di A.E.G. Fornasarig e C. di Manzano (Udine), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Burdan prefabbricati di Pradamano (Udine), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie baresi Duraccio, con sede sociale e deposito in Ottaviano (Napoli), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, con stabilimenti in S. Maria Capua Vetere (Caserta), Alfani, Mattiello in Pontecagnano (Salerno) e Farina in Battipaglia (Salerno), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delta prefabbricati, con sede in Napoli e stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.S.A. - Moduli continui meccanografici, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci sud, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 16 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Peluso di Peluso Giuseppe e C. di Casandrino (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderia Di Somma, con sede e stabilimento in Scafati (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1984 al 3 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moneta industria, con sede e stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isolmer - Isolanti termoacustici meridionali, con stabilimento in Teano (Caserta), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.M., con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Imec, con sede legale in Sorrento e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Antonio Voce & C., Costruzioni elettromeccaniche, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Club Roman Fashion S.p.a., con sede in Pomezia (Roma) e stabilimenti in Pomezia (Roma) e Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 23 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 25 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lodigiani cantieri di Valsinni (Matera), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cimi Montubi appaltatrice nei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera) delle opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 luglio 1984.

Le aziende sono esenti dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic fibre di Pisticci (Matera), è prolungata al 6 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Sime, con sede in Milano, ufficio lavori in Cagliari e cantieri vari in Sardegna e continente, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica Sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berflex, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.G.A.M. S.r.l. (in liquidazione), sede e stabilimento in Parabiago (Milano), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giampiero Crespi - Industrie riunite foderami, con sede e stabilimento in Busto Garolfo (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, stabilimento di Varese, è prolungata al 28 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie baresi Duraccio, con sede sociale e deposito in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delta prefabbricati, con sede in Napoli e stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.S.A. - Moduli continui meccanografici, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci sud, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic fibre di Pisticci (Matera), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. M. & G. Guino, in Chieri (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime, con sede in Milano, ufficio lavori in Cagliari e cantieri vari in Sardegna e continente, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.G.A.M. S.r.l. (in liquidazione), con sede e stabilimento in Parabiago (Milano), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, stabilimento di Varese, è prolungata al 27 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci sud con stabilimento in Qualiano (Napoli), é prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Igam, con sede e stabilimento in Parabiago (Milano), é prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, stabilimento di Varese, è prolungata al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, stabilimento di Varese, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, stabilimento di Varese, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Urania ora Novurania di Tione di Trento, è prolungata al 21 febbraio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, stabilimento di Varese, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Urania ora Novurania di Tione di Trento, è prolungata al 16 maggio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Del Piave, con sede e stabilimento in Longarone (Bolzano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli, con sede, stabilimento ed uffici in Mantova, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(865-896)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito ad effettuare operazioni di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimenti della Direzione generale del debito pubblico in data 2 febbraio 1985, la Banca Vallone S.p.a., con sede in Galatina (Lecce), e la Banca popolare di Castiglione delle Stiviere - Soc. coop. a r.l., con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(911)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1984

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1984 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1983		108.248.659.392		
Gestione di bilancio	Entrate finali	200.638.178.512.403		— 93.613.609.577.611
	Spese finali		294.251.788.090.014	
	Rimborso di prestiti		50.959.771.525.629	
	Accensione di prestiti	116.286.560.563.712		
	TOTALE	316.924.739.076.115	345.211.559.615.643	— 28.286.820.539.528
D.M. di scarico			55.487.325	— 55.487.325
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.674.406.357.686.806	1.632.416.573.474.192	+ 41.989.784.212.614
	Crediti di tesoreria	682.754.623.072.804	696.500.896.667.985	— 13.746.273.595.181
	TOTALE	2.357.160.980.759.610	2.328.917.470.142.177	+ 28.243.510.617.433
	TOTALE COMPLESSIVO	2.674.193.968.495.117	2.674.129.085.245.145	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984			64.883.249.972	— 43.365.409.420
	TOTALE A PAREGGIO	2.674.193.968.495.117	2.674.193.968.495.117	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1983	Al 31 dicembre 1984	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	108.248.659.392	64.883.249.972	— 43.365.409.420
Crediti di tesoreria	142.797.634.184.286	156.543.907.779.467	+ 13.746.273.595.181
TOTALE	142.905.882.843.678	156.608.791.029.439	+ 13.702.908.185.761
Debiti di tesoreria	323.730.139.419.974	365.719.923.632.588	— 41.989.784.212.614
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 180.824.256.576.296	— 209.111.132.603.149	— 28.286.876.026.853

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1984: 1.041 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1984

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	157.618.921.681.652				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	42.439.285.908.919				
ENTRATE CORRENTI	200.058.207.590.571	TITOLO I — Spese correnti	244.564.736.140.939	Risparmio pubblico	— 44.506.528.550.368
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	579.970.921.832	TITOLO II — Spese in conto capitale	49.687.051.949.075		
ENTRATE FINALI	200.638.178.512.403	SPESE FINALI	294.251.788.090.014	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 93.613.609.577.611
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	50.959.771.525.629		
ENTRATE FINALI	200.638.178.512.403	SPESE COMPLESSIVE	345.211.559.615.643	Ricorsò al mercato	— 144.573.381.103.240
TITOLO IV — Accensione di prestiti	116.286.560.563.712				
ENTRATE COMPLESSIVE	316.924.739.076.115	SPESE COMPLESSIVE	345.211.559.615.643	Saldo di esecuzione del bilancio	— 28.286.820.539.528

(1144)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi del gas di petrolio liquefatto

(Provvedimento n. 10/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, n. 34 del 16 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 2 del 5 febbraio 1985;

Tenuto conto delle quotazioni internazionali del G.P.L. riportate dalla stampa specializzata, dei prezzi al consumo praticati sui mercati europei più rappresentativi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo di G.P.L. sono stabiliti nelle seguenti misure:

G.P.L. autotrazione: prezzo al consumo all'impianto di erogazione di L/lt 635. Per la conversione da peso a volume si adotta la densità di 0,540 kg lt 15 °C.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

G.P.L. domestico: prezzo al consumo franco magazzino del rivenditore per merce in bombole di acciaio posta sul mezzo del compratore:

	Uso domestico (IVA inclusa) L./kg	Altri usi IVA inclusa L./kg.
Bombole con contenuto di G.P.L. da 7 a 24 kg .	1.139	1.045
Bombole con contenuto di G.P.L. superiore a 24 kg .	1.090	1.000
Bombole con contenuto di propano commerciale superiore a 24 kg (propano superiore all'85% della miscela)	—	1.012

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno per l'area di loro competenza a determinare il compenso per la consegna della bombola a domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione e ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico, un cartello indicante, con caratteri di adeguata rilevanza per tutte le varie confezioni, sia il prezzo di vendita franco negozio che il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore.

G.P.L. sfuso per usi industriali: (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161) prezzo al consumo per merce sfusa al domicilio del consumatore in autobotte completa entro 250 km dalla base di approvvigionamento: L/kg 598,59 (IVA esclusa).

Propano uso domestico: prezzo del propano commerciale (contenuto in propano superiore all'80%) al domicilio del compratore per utilizzo in piccoli serbatoi; al netto delle spese di trasporto, sostenute e documentate, dal deposito del fornitore al domicilio dell'acquirente (trasporto secondario) L/kg 771 (IVA esclusa).

Detto prezzo non comprende eventuali spese relative alla installazione, manutenzione, vendita o noleggio del serbatoio.

Tutti i prezzi surriportati sono comprensivi delle imposte nonché di un sovrapprezzo per la Cassa conguaglio G.P.L. pari a L/kg 10.

Roma, addì 28 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1214)

Nuovo regime di regolamentazione dei prezzi dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) e del metano per autotrazione.

(Provvedimento n. 11/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26/1982, che detta nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE in data 22 febbraio 1985 con la quale, in via sperimentale e per la durata di un anno, i prezzi del gas di petrolio liquefatti nonché quelli del metano autotrazione vengono sottoposti al regime di sorveglianza, nel quadro degli indirizzi del Governo in materia di politica antinflattiva;

Ritenuto di dover dare immediata attuazione alla suddetta delibera, al fine di garantire il regolare approvvigionamento del mercato nazionale;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1. I prezzi dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), a qualsiasi uso destinati, e quelli del metano destinato all'autotrazione, sono sottoposti al regime di sorveglianza, a titolo sperimentale e per la durata di un anno.

2. Le imprese che direttamente o attraverso società collegate o da esse controllate immettono sul mercato quantitativi annui di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) complessivamente superiori a cinquantamila tonnellate, o quantitativi annui di gas metano per uso autotrazione complessivamente superiori a cinquanta milioni di metri cubi, sono tenute a comunicare alla segreteria del C.I.P. i prezzi di listino ed i relativi sconti praticati in ogni fase di scambio, vigenti alla data della presente delibera, nonché le quantità di prodotto vendute nell'anno 1984.

3. Le variazioni dei prezzi di listino riferite ad ogni fase di scambio, adeguatamente motivate avuto riguardo alla dinamica dei prezzi internazionali, dei prezzi interni disponibili nei Paesi dell'area C.E.E. nonché dei costi aziendali di approvvigionamento, di produzione e di distribuzione, debbono essere comunicate alla segreteria del C.I.P.

I nuovi prezzi entrano in vigore venti giorni dopo la data di ricezione dei listini da parte della segreteria del C.I.P., previo assenso del Ministro-Presidente delegato del C.I.P. Tale assenso si intende acquisito ove il Ministro non manifesti diverso avviso o non si pronunci nel termine sopra indicato.

Gli operatori del settore provvederanno a dare la massima diffusione ai propri listini.

4. Il sovrapprezzo sul G.P.L., stabilito da ultimo con provvedimento C.I.P. n. 15 del 12 maggio 1984, è soppresso.

Con successivo provvedimento verranno ridefinite competenze e funzioni della Cassa conguaglio G.P.L. Alle spese di gestione della Cassa durante il periodo sperimentale della nuova disciplina si provvederà nei limiti delle disponibilità finanziarie maturate fino all'entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà efficacia dal 1° aprile 1985.

Roma, addì 28 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1215)

Prezzo della carta per giornali quotidiani

(Provvedimento n. 12/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE del 17 dicembre 1976;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 13/1982 del 29 aprile 1982;

Visto l'art. 23 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati i seguenti prezzi massimi della carta dei giornali quotidiani, avente le caratteristiche merceologiche di cui alla « nota complementare » al capitolo 48 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione fatta sola eccezione per le linee d'acqua:

Tipo standard da 48,8 g/mg	L/kg 795
Tipo rotooffset da 48,8 g/mq	» 803

Per ogni g/mq fino a g/mq 54: riduzione di L/kg 1,60.

Per le grammature superiori vale il prezzo del 54 g/mq.

E' ammessa una tolleranza di grammatura della merce consegnata del 3% in più o in meno.

I prezzi di cui sopra si intendono per merce resa franco stabilimento di produzione.

Roma, addì 28 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1216)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Rozzano

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 19 dicembre 1984, n. 1506/URB: comune di Rozzano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 ottobre 1983, n. 195).

(1113)

Varianti ai programmi di fabbricazione dei comuni di Carimate, Basiglio e Lenno

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate le varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 19 dicembre 1984, n. 1495/URB: comune di Carimate (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 dicembre 1982, n. 89);

decreto 19 dicembre 1984, n. 1496/URB: comune di Basiglio (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 dicembre 1983, n. 99, integrata con deliberazione consiliare 20 marzo 1984, n. 13);

decreto 19 dicembre 1984, n. 1505/URB: comune di Lenno (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 aprile 1984, n. 57).

(1114)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 138, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 36 Istruzione, foglio n. 43, avrà luogo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, largo Enrico Fermi, 5, con inizio alle ore 9 nei seguenti giorni:

18 aprile 1985 da Allegretto Luigi a La Delfa Salvatore;
19 aprile 1985 da Lamperi Luca a Vermigli Davide.

(1164)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso concernente il diario e le sedi delle prove d'esame del concorso speciale a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari.

A parziale modifica di quanto indicato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1985, le prove scritte del concorso speciale a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984 si svolgeranno in Roma presso Civilscuoladife, via Pascal n. 6, nei giorni 26 e 27 aprile 1985, con inizio alle ore 8 anziché nei giorni 17 e 18 aprile 1985.

(1184)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227